

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 87-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GONELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976

(V. Stampato n. 48)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1976*

**Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453,
concernente finanziamento degli interventi per la
cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo**

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 30 aprile 1976, la Commissione affari esteri del Senato rivolgeva al Governo un invito a provvedere con un decreto-legge al fine di garantire, anche per il 1976, la continuità delle nostre iniziative di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. La richiesta era resa necessaria dall'imminente, anticipata fine della legislatura, che non permetteva l'approvazione di disegni di legge.

In considerazione della volontà espressa dal Parlamento, il Governo, in data 3 luglio 1976, emanava un decreto-legge che ora è sottoposto al Senato per la sua conversione in legge.

In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalle disposizioni in vigore, il decreto-legge autorizza l'ulteriore spesa di 7.000 milioni limitatamente al corrente esercizio. Il provvedimento inoltre conferma il consenso all'utilizzazione negli anni successivi delle somme non impegnate nell'anno di competenza.

Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, e si autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nell'esprimersi all'unanimità in senso favorevole alla conversione in legge, senza modificazioni, del presente decreto, la Commis-

sione ha lamentato il ritardo con il quale ha provveduto il Governo, ritardo che ha reso necessario, appunto, il ricorso ad un decreto-legge.

Inoltre la Commissione ha auspicato la rapida ripresentazione di un nuovo provvedimento organico per la disciplina di tutta la materia concernente gli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, materia già disciplinata con la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, in larga parte superata.

A tale proposito si apprende con soddisfazione che nelle dichiarazioni programmatiche lette al Senato, il 4 agosto, dal Presidente del Consiglio, è detto: « I problemi dei paesi emergenti sono determinanti per un equilibrio mondiale più equo e quindi più sicuro. Per la cooperazione tecnica con questi paesi, il Governo si propone di ripresentare al Parlamento il disegno di legge già approvato dal precedente Governo e presentato alle Camere poco prima della fine della precedente legislatura ».

La Commissione si augura che con questa ed altre iniziative che sono state suggerite nel corso della discussione (snellimento degli organi esecutivi, indagini, conferenze, coordinamento con le Comunità europee) sia produttiva di maggiori effetti la spesa che si autorizza con il presente disegno di legge.

GONELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno in corso degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Articolo 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 39 della stessa legge e all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, l'ulteriore spesa di milioni 7.000 per l'anno 1976.

Alla copertura della predetta spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.